

Evocazione illecita di una Dop

La Corte UE fa chiarezza

Chiarimenti su forme dell'evocazione e consumatore medio

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il punto su quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 2 maggio scorso sul formaggio Dop Queso Manchego

Per i giudici spagnoli sia di primo che di secondo grado nessuna illecita "evocazione" (ai sensi della vigente normativa UE) poteva essere contestata alla Iqc, azienda casearia produttrice di formaggio di pecora di tipo comune, che per i suoi prodotti aveva adottato etichette con molteplici riferimenti grafici alla figura letteraria di "Don Chisciotte de La Mancha", regione spagnola quest'ultima collegata alla Dop "Queso Manchego" e nella quale, peraltro, era ubicata la stessa azienda casearia.

Di diverso avviso si era invece dimostrata la Corte Suprema di Spagna cui si era rivolta la Fondazione Queso Manchego, ente titolare della gestione e della protezione della Dop "Queso Manchego". Ed è stato proprio quel "Tribunal Supremo" ad investire della questione la Corte di Giustizia UE, che a sua volta si è pronunciata con sentenza del 2 maggio scorso nella causa C- 614/17.

Una pronuncia – a nostro giudizio – quanto mai

illuminante per la più corretta applicazione della disciplina sulle produzioni Dop ovvero per il regolamento (CE) 510/2006 vigente all'epoca dei fatti, ma estensibile – a nostro giudizio – anche per quello attualmente in vigore ovvero per il regolamento (UE) 1151/2012, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la regolamentazione al riguardo. In realtà, la Corte ha fatto chiarezza su tre profili di applicazione della normativa, ovvero:

- in primo luogo sull'ampiezza della nozione di "evocazione" o, meglio ancora, sulle modalità di concreta attuazione della suddetta "evocazione" ed in particolare sulla circostanza se questo arbitrario richiamo o allusione ad una Dop possa realizzarsi anche con l'impiego di "segni figurativi" invece e/o oltre che con l'uso di espressioni lessicali;
- in secondo luogo se, ad escludere l'illiceità dell'evocazione, possa valere la circostanza per cui l'azienda produttrice dell'alimento non Dop sia ubicata nello stesso territorio cui si collega la Dop;
- se infine la figura del "consumatore medio", cui va rapportata la percezione dell'"evocazione" illecita, vada identificata in quella di un consumatore "europeo" o vada invece circoscritta a quella del consumatore dello Stato membro in cui si colloca la zona geografica di riferimento dell'alimento Dop.

Tre temi di approfondimento – come si vede – di una normativa, quella posta a tutela degli alimenti Dop (ed Igp, di cui già al regolamento (CE) 510/2006 ed attualmente al regolamento (UE) 1151/2012), che viaggia sul filo di interpretazioni a continuo rischio di arbitrio da parte dei controllori in quanto legate a termini – tra cui appunto quello di “evocazione” – che risentono inevitabilmente di valutazioni soggettive e discrezionali da parte degli organi di controllo.

Segni figurativi ed evocazione

La prima questione che la Corte UE analizza riguarda, dunque, le “modalità” attraverso le quali si può realizzare l’evocazione illecita di una Dop e, anticipiamo subito, il giudice comunitario giunge ad includervi anche quelle modalità che si concretizzano nei cosiddetti “segni figurativi” ovvero non solo espressioni lessicali, ma anche immagini od altri segni grafici che riconducono, anche per vie mediate (comprese quelle letterarie, come nel caso che ci riguarda), al territorio di riferimento e di radicamento dell’alimento Dop.

A questa conclusione la Corte UE arriva attraverso uno scrupoloso esame della norma di riferimento per l’abuso di “evocazione” ovvero attraverso un’attenta analisi dell’articolo 13 del regolamento (CE) 510/2006.

Questa norma invero, in sede di paragrafo 1, lettera b), vieta espressamente «[...] b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili».

Orbene – osserva in sentenza la Corte – è proprio l’espressione “qualsiasi”, con cui si apre l’elenco degli abusi vietati, ad aprire la strada ad un’ampia interpretazione delle “modalità” di abuso ed in particolare, per il caso in esame, a quella sua particolare espressione che è l’“evocazione”.

Quest’ultima, che – a differenza delle altre forme di abuso pure elencate nella norma in esame (“usurpazione” ed “imitazione”) – si fonda in realtà non tanto su elementi di ordine oggettivo quanto piuttosto su quelli di ordine culturale e persino emozionale, ovvero su elementi presenti nella mente e nel bagaglio culturale in



genere del consumatore ovvero del destinatario del messaggio commerciale, quest'ultima (l'"evocazione" cioè), proprio per questa sua essenza quanto mai soggettiva, può più che mai realizzarsi per le vie più diverse e non soltanto per le vie di carattere lessicale e neppure necessariamente per vie "dirette": insomma può realizzarsi appunto in "qualsiasi" modo. Ed è proprio quest'ampia possibilità di mezzi "evocativi" ad essere posta in rilievo dalla sentenza qui in esame.

Richiamandosi anche a precedente giurisprudenza della stessa Corte (vedi punto 16 della motivazione), il giudice comunitario ritiene infatti doveroso interpretare il divieto di "evocazione" di una Dop come esteso anche ai casi in cui tale illecita "evocazione" si realizza non per via lessicale *"ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore i prodotti"* Dop (punto 18).

Orbene, nel caso in esame, riguardante la Dop "Queso Manchego", il produttore caseario contestato – in sede di etichettatura del suo formaggio non Dop – aveva riportato non solo paesaggi tipici della regione spagnola "La Mancha", ma anche altri elementi figurativi di un personaggio *"con determinate caratteristiche fisiche e di abbigliamento simili a quelle del personaggio romanzesco Don Chisciotte della Mancia"*.

Un personaggio il cui autore, lo scrittore Miguel de Cervantes, ne *"ha ambientato le azioni essenzialmente nella regione La Mancia"* ovvero la stessa regione di produzione del "Queso Manchego" Dop.

Pertanto, e significativamente, *"una delle denominazioni utilizzate da Iqc per alcuni dei suoi formaggi corrisponde al nome del cavallo montato da Don Chisciotte della Mancia, ossia "Rocinante" (Ronzinante)"*.

Ed ancora:

- uno dei formaggi Iqc in contestazione è denominato "Adarga de oro" e la Corte osserva (punto 13) che *"il termine "adarga" (piccolo scudo in cuoio) [...] è utilizzato nel suddetto romanzo per indicare lo scudo utilizzato da Don Chisciotte"*;
- *"I mulini a vento contro cui Don Chisciotte combatte sono un elemento caratteristico del paesaggio della Mancia. Su alcune etichette*

dei formaggi prodotti da Iqc e non [...] Dop [...] appaiono paesaggi con mulini a vento e pecore".

A fronte di questa pluralità di evidenti richiami figurativi, sia pure per via letteraria, al territorio della regione spagnola "La Mancia" e per un prodotto caseario privo dei requisiti del formaggio Dop "Queso Manchego", appare dunque del tutto evidente l'"evocazione" della Dop in questione attraverso i sopra descritti "segni figurativi".

Naturalmente, nel rispetto del suo ruolo di interprete delle norme UE, la Corte ricorda (punto 31) che *"spetta al giudice del rinvio" (ovvero al giudice del caso specifico) "valutare, in concreto, se segni figurativi [...] siano idonei a richiamare direttamente nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata"*.

Comunque la Corte conclude – su questa prima questione interpretativa – affermando (punto 32) il principio secondo cui *"l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve essere interpretato nel senso che l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi"*.

Irrilevante la sede territoriale dell'autore dell'evocazione

Passando al secondo tema interpretativo affrontato dalla sentenza in questione, chiariamo subito che il Giudice UE ritiene che l'"evocazione" di una Dop, realizzata anche mediante "segni figurativi" con riferimento ad un determinato territorio, resti illegittima anche se il produttore evocante abbia la sede della sua azienda nello stesso territorio della Dop evocata.

Invero – chiarisce la sentenza in esame – era stato sollevato il dubbio se la normativa consentisse una deroga al suddetto divieto di evocazione nel caso in cui il produttore evocante rientrasse con la sua azienda nell'area territoriale della Dop.

A tale dubbio risponde negativamente la Corte, osservando non solo che non è prevista dalla normativa alcuna deroga in tal senso, ma che anzi proprio quella prospettata coincidenza territoriale viene in tal caso a rafforzare il rischio di un'illecita evocazione ai danni del consumatore (vedi: punti da 33 a 43 della motivazione in esame).

La dimensione del “consumatore medio” da tutelare

La seconda questione appena esaminata, in realtà, incide direttamente sulla soluzione anche del terzo quesito che la Corte Suprema spagnola sottopone alla Corte Europea ovvero il quesito se *“la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [...] debba intendersi riferita a un consumatore europeo o solo al consumatore dello Stato membro”*.

A far nascere il dubbio è la circostanza, pure evidenziata dalla sentenza (vedi punto 44) secondo cui potrebbe essere esposto maggiormente al

prodotto che dà luogo all’evocazione” della Dop. La ragione di tale soluzione è – in estrema sintesi – rintracciabile (punto 46 della motivazione) là dove la Corte evidenzia che la normativa “protegge le indicazioni geografiche registrate da qualsiasi evocazione in tutto il territorio dell’Unione e – (pertanto, n.d.r.) – vista la necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme delle medesime indicazioni nell’intero territorio, sono coinvolti tutti i consumatori dell’Unione”.

A questa fondamentale argomentazione della Corte riteniamo opportuno aggiungere, come nostra osservazione, anche l’ulteriore circostanza della minor difesa che il consumatore medio

“europeo” presenta, a fronte di un’evocazione ingannevole, per la sua fisiologica minore esperienza di una Dop nata ed affermata in un Paese membro diverso da quello cui egli appartiene.

In altri termini, sarebbe paradossale rapportare la valutazione dell’“evocazione” (illecita) di una Dop al consumatore più esperto ed avveduto sulla Dop autentica e quindi meno esposto al rischio di un’evocazione ingannevole e non piuttosto a quello localizzato in altri Paesi membri, diversi da quello in cui la Dop si colloca, e per questo meno in grado di proteggersi dall’inganno di una evocazione illecita.

Una soluzione, dunque, da condividere pienamente questa della Corte di far riferimento alla dimensione “europea” del “consumatore medio”, alla cui percezione deve essere riferita l’evocazione in questione.

Altro discorso, delicato e spinoso ed esposto ai rischi di valutazioni quanto mai soggettive e discrezionali, è quello legato al compito – spettante al giudice nazionale del caso concreto – di stabilire quando quel “consumatore medio europeo” sia *“normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”* per corrispondere al parametro di consumatore da tutelare: infatti i due avverbi – “normalmente” e “ragionevolmente” – aprono la strada a soluzioni quanto mai variabili ed opinabili di volta in volta.



rischio di essere ingannato il *“consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente”*.

La Corte però conclude per l’affermazione del principio opposto (punto 50 della motivazione) ovvero conclude dichiarando che *“la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve far riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’ “evocazione” [...] deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il*